

Il Catalogo dei beni e l'autorizzazione paesaggistica

The Catalogue of landscape designated assets and the authorization procedure

FABRIZIO CONTE, ALFREDO VISENTINI

Abstract

L'elaborazione del Piano paesaggistico del Piemonte ha comportato la messa al centro della questione paesaggistica, che ha richiesto un'intensa attività preliminare di studio congiunto tra uffici ministeriali e regionali, in contatto con i coordinatori scientifici. Non esistendo esperienze consolidate in tal senso, si è trattato di definire un nuovo quadro pianificatorio che costituisse la base per le scelte future di sviluppo socio-economico in chiave sostenibile. Il territorio regionale è caratterizzato da una pluralità di beni paesaggistici, su cui la realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. A Ppr approvato, appare dunque fondamentale una piena integrazione della pianificazione e della gestione del paesaggio regionale.

Drafting Piedmont's Landscape Plan entailed focusing primarily on the landscape issue, which called for intense preparatory joint study between ministerial and regional offices, in contact with scientific coordinators. With no previous consolidated experiences of such a process, it meant setting out a new planning framework that would form the basis for future choices of sustainable socio-economic development. The regional territory is characterized by a plurality of landscape assets; every intervention modifying the state of these places is dependent on a landscape permit being issued. With the Regional Landscape Plan approved, full integration of the planning and management of the regional landscape thus appears essential.

Fabrizio Conte, Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Territorio e paesaggio, esperto in valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione territoriale

Alfredo Visentini, Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Territorio e paesaggio, esperto in pianificazione territoriale e paesaggistica

1. La pianificazione paesaggistica in Piemonte

L'elaborazione del primo Piano paesaggistico del Piemonte ha comportato una intensa attività preliminare di studio per la condivisione di un percorso disciplinare e organizzativo comune che ha visto coinvolti gli uffici ministeriali e regionali sin dall'avvio dell'*iter* di formazione, iniziativa condotta in stretto contatto con i coordinatori scientifici incaricati; l'operazione si presentava non priva di una certa complessità, essendo il Piemonte tra le primissime Regioni che avevano optato – subito dopo l'approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice) – per una revisione complessiva dei propri atti di pianificazione¹.

Non esistevano ancora esperienze consolidate in tal senso; si trattava quindi di individuare la strada migliore per definire il nuovo quadro pianificatorio che avrebbe costituito la base per le scelte future di sviluppo socio-economico in chiave sostenibile, mediante la lettura interdisciplinare effettuata da diversi gruppi di lavoro e seguendo le sintesi interpretative che il coordinatore

scientifico incaricato, il prof. Roberto Gambino, aveva avuto modo di analizzare e approfondire nel corso dei suoi numerosi studi sulla conoscenza e la rappresentazione dei fenomeni territoriali².

Sino ad allora erano state rare in Italia le esperienze di pianificazione paesaggistica concluse con esito positivo; moltissimi studi e analisi prodotti ma pochi piani portati a termine, alcuni dei quali ormai vecchi ed estesi su brani di territorio assai limitati e coincidenti con i perimetri dei beni paesaggistici.

Il nuovo approccio, invece, ha permesso di definire i caratteri strutturali regionali mediante l'applicazione di specifiche griglie di lettura per il riconoscimento delle diverse componenti paesaggistiche (componenti fisico-naturalistiche, storico-culturali, percettivo-identitarie e morfologico-inseguite) entro cui collocare le principali relazioni che i beni paesaggistici intrattengono con il loro contesto territoriale. Anche la valutazione dello stato di integrità dei singoli Ambiti di paesaggio e dei beni paesaggistici contenuta nello specifico Piano di monitoraggio allegato al Piano rappresenta una novità, che permette di analizzare in profondità lo stato complessivo del paesaggio mediante un set di indicatori che tengono conto e mettono a sistema l'esame di diversi parametri e che costituiscono la base conoscitiva per le future azioni pianificatorie e scelte strategiche di sviluppo territoriale.

2. La ricognizione dei beni paesaggistici

Il Codice richiede che il Piano paesaggistico effettui la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea di tutti i beni paesaggistici, sia quelli dichiarati di notevole interesse pubblico sia quelli tutelati *ope legis* (art. 143), ma senza fornire all'atto della sua emanazione indirizzi operativi per svolgere questa operazione.

La Regione Piemonte e il MiBACT, a seguito dell'avvio del processo di copianificazione, all'inizio del 2010 avevano già provveduto a emanare i *Criteri di individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*

A seguire, il MiBACT ha provveduto a colmare la lacuna con l'emanazione della Circolare n. 30 del 21 dicembre 2011, con la quale è stata precisata una scheda metodologica finalizzata a definire i contenuti minimi ai quali attenersi, nella fase di copianificazione, per garantire la necessaria omogeneità della disciplina d'uso e tutela dei beni paesaggistici e la conservazione dei valori peculiari, riconosciuti nell'immobile o nell'area di notevole interesse pubblico. Per la prima volta sono stabilite le specifiche tecniche con le quali seguire una metodologia ricognitiva e rappresentativa uniforme dei beni paesaggistici, tenendo conto delle innovazioni che erano nel frattempo intervenute nelle rappresentazioni cartografiche e nell'utilizzo dei dati digitali georiferiti e le caratteristiche per assicurare l'interoperabilità dei sistemi informativi utilizzati.

La ricognizione svolta dal Piano paesaggistico non è stata una semplice e riduttiva catalogazione e censimento di beni

paesaggistici (inventario) – tentativo già per altro svolto in Regione Piemonte³ – ma una più complessa e anche difficile lettura delle relazioni che essi determinano con le componenti paesaggistiche in cui sono collocati.

La ricognizione effettuata ha permesso di costruire il quadro di riferimento univoco che riunisce in un unico catalogo gli oltre trecentosettanta beni dichiarati di notevole interesse pubblico, il cui numero è destinato a un progressivo incremento per mezzo dei nuovi provvedimenti di tutela formulati tramite l'attività dell'apposita Commissione regionale. Si tratta di un quadro eterogeneo che interessa categorie di beni diverse per origine, concezione e ampiezza, da quelli puntuali ai luoghi e alle vedute riconosciuti di notevole interesse pubblico in anni in cui era dominante la concezione estetica e vedutistica del paesaggio, sino alle ampie porzioni di territorio che coincidono con i luoghi identitari più noti e rappresentativi del Piemonte.

Detta ricognizione ha permesso di stabilire la corretta perimetrazione di quasi tutti i decreti, a eccezione dei casi in cui non è stato possibile definire l'esatta corrispondenza del perimetro con lo stato attuale dei luoghi a causa delle variazioni intercorse nelle basi catastali o per la scomparsa del bene tutelato. Per questi casi è in corso la procedura di verifica, da effettuare col supporto della Commissione sopra citata, che potrà portare alla riconferma, modifica o rimozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico originaria.

Il Catalogo permette di osservare l'evoluzione della tutela, che da singoli oggetti si è allargata a interi territori: nei primi anni di applicazione della L. 778 del 1922 coincideva spesso con beni di tipo religioso (santuari, chiese, oratori), con elementi naturali (cascate, torrenti, massi erratici) o edifici rappresentativi (ville con parco, palazzi, convitti), spesso già rappresentati nelle iconografie pittoriche dei vedutisti del secolo precedente e ripresi dalle prime immagini fotografiche e cartoline, che attribuivano valenze di tipo "pittoresco" a tali luoghi.

3. Lo stato di fatto

In Piemonte, su una superficie di oltre 2.500.000 ettari, risulta tutelato circa il sessantuno per cento della stessa, di cui circa il quarantacinque per cento da aree tutelate per legge (1.142.522 di ettari) e il sedici per cento da specifici decreti ministeriali (406.335 ettari).

Nelle aree tutelate per legge emergono i boschi (874.654 ettari), le montagne (467.841 ettari), le fasce fluviali (375.709 ettari), parchi e riserve (230.559 ettari).

I beni paesaggistici decretati presentano una diffusione capillare, ma con maggior concentrazione negli ambiti appartenenti alla corona delle valli alpine e, in maniera particolarmente significativa, lungo le sponde dei laghi Maggiore, Orta e Mergozzo.

Sono altresì numerosi i beni singoli costituiti da specificità geologiche o morfologiche (massi erratici, grotte, cascate, laghetti alpini), botaniche (boschi) o naturaliformi (zone




Tavola P2: Beni paesaggistici (scala originale 1:250.000).

umide) e quelli formati dall'alternarsi di zone coltivate e insediamenti umani (colline vitate centrali, zone pedemontane) o per la presenza di testimonianze costruttive e materiali della cultura linguistica predominante (aree di diffusione delle culture *walser* e occitana).

Appare considerevole, infine, la presenza diffusa di beni singoli, soprattutto castelli o ville con relativi parchi ed emergenze architettoniche isolate, punti di belvedere o luoghi segnati da beni e/o da vedute significative (porzioni di versanti montani, cime e vette panoramiche, affacci da centri storici, ecc.).

Assodato che ogni dichiarazione porta in sé traccia del momento culturale in cui è stata emanata, emerge attualmente una ancora debole tutela di vaste zone coltivate, specie nelle estese pianure irrigue del Piemonte orientale, peraltro rappresentative di paesaggi rurali tradizionali, ossia luoghi in cui sono visibili gli effetti delle passate tecniche agrarie, mediante la permanenza delle forme che ne sono derivate (ad esempio le piantate e gli alteni, i filari di gelso o di salice, i frassini a contorno di alcuni alpeggi, i castagneti da frutto).

4. Il Catalogo dei beni paesaggistici

Sono oltre trecentosettanta i beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico raccolti all'interno di un unico elaborato – il Catalogo dei beni paesaggistici – che suddivide i beni per categorie, fornendone un'ideale rappresentazione attraverso apposite schede dal contenuto descrittivo e normativo. Il Catalogo è articolato in due volumi. La Prima parte comprende gli immobili e le aree di cui agli articoli 136 e 157 del Codice: sono rappresentati i beni tutelati ai sensi delle previgenti normative, confermati dall'articolo 157 e ricondotti alla fattispecie di cui all'articolo 136, con la relativa classificazione per tipologie, e i beni individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del D.lgs. 42 del 2004. Questi ultimi, che rappresentano i primi casi in Piemonte di dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanate ai sensi della nuova disciplina dettata dal Codice, costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico e non possono essere modificati o rimossi in occasione delle future revisioni del Piano medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 140, c. 2. La stessa disposizione si applica a tutti i futuri provvedimenti di individuazione di nuovi beni paesaggistici, adottati ai sensi della sopra citata disciplina.

Per agevolare la consultazione delle schede relative ai beni che compongono la Prima parte del Catalogo, si è scelto di riprodurre il perimetro, originariamente individuato in scala idonea all'identificazione, alla scala di maggior dettaglio possibile in formato A3.

Le specifiche prescrizioni d'uso del Catalogo dei beni paesaggistici – prima parte prevedono, per talune zone, l'individuazione di aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico, soggette alle misure di salvaguardia sin dalla seconda adozione del Piano (2015). In esse le possibilità di intervento sono limitate, al fine di mantenerne inalterato il

valore e le relazioni visuali esistenti con le componenti paesaggistiche e/o delle emergenze dell'intorno. Si tratta, infatti, di brani di paesaggio rurale che si è conservato in buone condizioni e dal quale si possono godere visuali verso emergenze quali chiese isolate, castelli, ruderi, palazzi, o ampie porzioni di coste lacustri o vallate alpine.

La Seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142 del Codice. Le diverse categorie di beni sono riportate su cartogrammi che rappresentano l'intero territorio regionale, ad eccezione della componente idrografica, costituita da laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua, per la quale si è scelto di inserire un cartogramma per ogni Provincia e una scheda recante il perimetro di ciascun lago, nonché delle zone di interesse archeologico, rappresentate singolarmente in apposite schede. Tutti i dati relativi ai beni sono inoltre disponibili in versione informatizzata e costituiscono riferimento per l'applicazione della normativa dettata dal Ppr. Per la categoria coincidente con gli usi civici, stante la complessa operazione di ricognizione e mappatura dovuta alla notevole disorganicità dei dati, sono stati individuati in prima analisi i Comuni in cui è accertata la presenza di terreni gravati da usi civici, demandando alla fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico l'esatta individuazione degli stessi. Anche per la categoria fiumi, quali beni paesaggistici, continua a prevalere la fascia di rispetto individuata in prima ricognizione dal Piano paesaggistico sull'intero tratto dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico del 1933; in sede di adeguamento al Piano paesaggistico del Piano Regolatore Comunale saranno precisati i tratti effettivamente compresi in tale elenco.

5. Autorizzazione paesaggistica

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il territorio piemontese è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di beni paesaggistici (art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), aree e immobili che, per le loro singolarità estetiche, ambientali, naturalistiche, storiche e antropiche, caratterizzano in maniera peculiare il volto del paesaggio regionale. Su tali aree e immobili la realizzazione di ogni intervento modificativo dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per la quale il D.lgs. 42 del 2004 prevede due modelli di procedimenti autorizzatori, uno "ordinario" e uno "semplificato".

Non tutte le opere da realizzare in aree ricadenti all'interno dei beni paesaggistici sono soggette ad autorizzazione paesaggistica. Alcune tipologie di interventi minori, ritenuti privi di rilevanza paesaggistica, individuati nell'elenco esemplificativo contenuto nel D.P.R. 31 del 2017⁴ e indicati nell'art. 149 del D.lgs. 42 del 2004, sono esentate dalla necessità di ottenere il provvedimento autorizzativo di natura paesaggistica.

In Piemonte la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dalla legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32⁵ che, all'articolo 3, definisce le tipologie di interventi che, in funzione della loro rilevanza, sono in capo

D.M. 1 agosto 1985

Art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Piana della Roncaglia sita nel Comune di Bene Vagienna


Numero di riferimento regionale:
B038

Comuni:
Bene Vagienna (CN)

Codice di riferimento ministeriale:
10054

Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "(...) riveste notevole interesse naturalistico e paesistico perché tale area all'interno della quale è compresa l'area archeologica della città romana Augusta Bagiennorum, già vincolata ex lege 1 giugno 1939, n. 1089, è interessante anche come punto panoramico sulla valle del Tanaro, nella parte che dalla piana di Roncaglia degrada verso il torrente Mondalavia".				
Superficie kmq 4,43					
Altri strumenti di tutela	D.lgs. 42/2004 - art. 142 "Aree tutelate per legge", comma 1 lett. c, f, g, m (ARCHEO 032) Riserva naturale di Benevagienna				
Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	L'area tutelata mantiene i caratteri di ampia zona agricola coltivata limitrofa al terrazzo fluviale e dal cui orlo si aprono visuali verso la Valle del Tanaro, in parte occultate dalla crescita della vegetazione arbustiva e arborea sottostante. Le aree edificate si dispongono lungo la strada che costeggia l'orlo del terrazzo fluviale, mantenendo una buona integrità delle caratteristiche costruttive originarie costituite da edifici rurali di modesta altezza con tipologia in linea. Anche nelle restanti parti dell'area tutelata prevale la tipologia rurale con cascine ed edifici di servizio alle attività agricole. Le importanti vestigia archeologiche sono state oggetto di interventi per il miglioramento della fruibilità.				
Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 59 - Pianalto della Stura di Demonte		Unità di paesaggio (art. 11): 5903, 5905 - Sono di tipologia normativa IV e VII, naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti e naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità		
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.3.3.; 1.4.1.; 1.4.4.; 1.5.2. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 59)				
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico - ambientale Artt. 14, 16, 18, 20	Storico - culturale Artt. 22, 23, 25	Percettivo - identitario -	Morfologico - insediativo Artt. 34, 38, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle NdA	Artt. 14, 23				
Prescrizioni specifiche	Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1). Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modificano la percezione visiva dei luoghi; inoltre per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti interclusi o in contiguità con gli edifici esistenti nel rispetto del modello tipologico e dell'orientamento planimetrico consolidato (9). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto di strada comunale di Roncaglia e per garantire la continuità paesaggistica, devono essere conservati i varchi liberi identificati nella Tav. P4 (16). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; inoltre la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20).				

Esempio di scheda dal Catalogo dei beni paesaggistici. Scheda B038, zona della Piana della Roncaglia sita nel Comune di Bene Vagienna.



Il diagramma evidenzia l'interrelazione visuale presente tra l'area libera di elevato valore paesaggistico presente al margine della Borgata di San Pietro e la Sacra di San Michele.



L'area libera di San Pietro, radura caratterizzata dalla permanenza del prato pascolato e contornata dal bosco di castagno (foto di Alfredo Visentini).

alla Regione o ai Comuni o alle loro forme associative. È previsto che gli enti delegati si debbano avvalere, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni locali per il paesaggio, strutture di supporto incaricate di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.lgs. 42 del 2004, nel corso dei procedimenti autorizzatori. Tali pareri, obbligatori nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, non saranno più necessari nel procedimento semplificato, in seguito all'adeguamento del Piano Regolatore Generale al Piano paesaggistico regionale.

Attualmente oltre il novanta per cento dei Comuni piemontesi, in forma singola o associata, si è dotato di Commissione locale per il paesaggio e, pertanto, risulta idoneo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Delle circa quattrocento Commissioni locali del paesaggio presenti sul territorio, quasi la metà è istituita in forma associata.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta formulata dall'interessato all'ente competente deve essere accompagnata dalla relazione paesaggistica⁶ (o dalla relazione paesaggistica semplificata⁷), che deve anche contenere tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell'intervento rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale e, nell'ambito del procedimento semplificato, dimostrare la conformità del progetto alle disposizioni prescrittive contenute nello stesso Ppr.

Come già descritto nei paragrafi precedenti, con l'approvazione del Piano paesaggistico regionale sono state infatti introdotte disposizioni prescrittive di natura vincolante, contenute nelle norme di attuazione e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, che costituiscono un primario riferimento per la valutazione degli interventi all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica e che determinano, in concreto, una riduzione degli elementi di discrezionalità nell'ambito delle valutazioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Ai fini del rilascio del provvedimento, l'ente competente (Regione o Comune) dovrà pertanto verificare e accertare, preventivamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, la conformità dello stesso con le disposizioni prescrittive contenute nel Ppr e, in particolare, per le opere ricadenti in aree tutelate con specifico provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico (di cui agli articoli 136 e 157 D.lgs. 42 del 2004), dovrà verificare che l'intervento sia conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte e sia compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento di tutela. Analogamente, per gli interventi ricadenti in ambiti oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanate recentemente, e pertanto non incluse nel Catalogo, dovrà essere verificata la conformità con la specifiche discipline d'uso in esse contenute.

Le verifiche sopra citate sono in capo anche al Soprintendente, chiamato a formulare, nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il parere obbligatorio e vincolante⁸, espresso, sulla base della proposta di provvedimento trasmessa dall'ente competente alla formulazione del provvedimento, «limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2»⁹.

Per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento in progetto, oltre al rispetto delle prescrizioni vincolanti sopraccitate, è sempre opportuno effettuare una verifica, attraverso le tavole P4 e P5 del Ppr, delle componenti paesaggistiche presenti sull'area d'intervento o nelle vicinanze, quali ad esempio i punti e i percorsi panoramici o le emergenze architettoniche, per valutarne l'intervisibilità e poter individuare le più appropriate misure di mitigazione paesaggistica dell'intervento in progetto.

Si segnala inoltre che la Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 2010, n. 30-13616, ha approvato gli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia* e gli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*, che contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e che costituiscono indirizzo a supporto dei professionisti e degli enti locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione degli interventi sul territorio. Tali indirizzi, insieme a precedenti provvedimenti di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97 e n. 21-9251 del 5.5.2003 (*Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio*), costituiscono per gli uffici regionali criteri di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale.

In conclusione, si è ora in presenza di un quadro conoscitivo sul paesaggio piemontese condiviso tra le istituzioni, che permette di avere una visione complessiva delle problematiche e delle scelte di sviluppo sostenibile per avviare una pianificazione veramente strategica¹⁰, che tenga in considerazione le aspettative e stimoli la partecipazione delle comunità locali.

Il coinvolgimento diretto della popolazione su queste tematiche, già sperimentato in alcuni Paesi europei, dimostra come sia possibile ottenere risultati sia in termini di tutela che di miglioramento della qualità della vita, agendo sulla leva identitaria; questa è la sfida che rimane ancora aperta, soprattutto a causa della mancanza di veri progetti di paesaggio a scala almeno intercomunale, che dovrebbero costituire il cuore delle future azioni di riqualificazione delle periferie metropolitane.

Note

¹ Regione Piemonte, Assessorato Politiche Territoriali, Documento programmatico *Per un nuovo piano territoriale regionale*, approvato con DGR n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005. Nel documento programmatico si faceva riferimento al nuovo piano territoriale regionale centrato su tre principali aree strategiche, in particolare «c. area strategica della tutela. Il piano paesaggistico», dove veniva per la prima volta definito il compito di suddividere il territorio regionale in ambiti omogenei in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico ai quali fare corrispondere obiettivi di qualità paesaggistica.

² Claudia Cassatella, Roberto Gambino (a cura di), *Il territorio: conoscenza e rappresentazione*, Celid, Torino 2005, in particolare il Capitolo 8, *Le sintesi interpretative*, a cura di Roberto Gambino.

³ Giampiero Vigliano, *Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici*, Stamperia Artistica Nazionale, Torino 1990.

⁴ Allegato A del D.P.R. 31/2017, *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*.

⁵ Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

⁶ D.P.C.M. 12/12/2005 *Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

⁷ Allegato D del D.P.R. 31/2017

⁸ V. art 146, comma 5 del D.lgs. 42/2004

⁹ V. art 146, comma 8 del D.lgs. 42/2004

¹⁰ Flavia Martinelli (a cura di), *La pianificazione strategica in Italia e in Europa*, FrancoAngeli, Milano 2005.